lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 8/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L´ESSENZIALE IN BREVE

- ➔ Tax Planning
- ➔ Nuova disciplina della tassazione delle auto aziendali („fringe benefit“)
- ➔ Imposta di bollo: comunicazione per i primi tre trimestri
- ➔ Stampa dei registri contabili
- ➔ Archiviazione elettronica dei registri contabili
- ➔ Conservazione delle fatture elettroniche

Tax Planning

Come ogni anno, offriamo nuovamente ai nostri Clienti la possibilità di confrontare l'attuale **andamento aziendale** con quello dell'anno precedente e di analizzare eventuali scostamenti. A questo si affianca anche una stima previsionale delle imposte e dei contributi previdenziali presumibilmente dovuti per l'esercizio in corso.

Questo colloquio di consulenza non Vi offre soltanto un **approfondimento fondato sull'esercizio in corso** con il confronto rispetto ai risultati degli anni precedenti, **vengono illustrati anche strumenti di legge e misure individuali per influenzare ancora il risultato d'esercizio dell'anno in corso**. Come di consueto, in tale occasione possono inoltre essere discusse eventuali iniziative di investimento nonché possibilità di miglioramento e di risparmio.

La consultazione offre anche l'opportunità di affrontare i possibili cambiamenti e adeguamenti della forma societaria, della composizione dei soci, degli organi amministrativi e di controllo, ecc. e di adeguarli in vista dell'andamento dell'attività nei prossimi anni.

Anche in considerazione della valutazione della convenienza della proposta presentata dall'Agenzia delle Entrate per il concordato preventivo biennale relativo agli anni 2026 e 2027, Vi consigliamo vivamente di predisporre una previsione di risultato aggiornata per l'esercizio in corso. Solo sulla base di una stima affidabile del risultato dell'esercizio 2026 è possibile valutare se l'accettazione della proposta sia conveniente dal punto di vista economico e fiscale.

Per fissare un appuntamento Vi preghiamo di rivolgerVi direttamente al Vostro consulente in studio.

Nuova disciplina della tassazione delle auto aziendali („fringe benefit")

Con il decreto correttivo (D.Lgs. n. 148 del 07.08.2026), le **regole per la determinazione del compenso in natura („fringe benefit")** relative alle auto aziendali concesse in uso promiscuo sono state **ridefinite**. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2026 e riguardano in particolare il metodo di calcolo, la considerazione degli optional nonché le disposizioni transitorie.

Il calcolo avviene fondamentalmente ancora sulla base di **una percorrenza annua di 15.000 km e dei costi chilometrici secondo le tabelle ACI**. A seconda del tipo di alimentazione vengono applicate percentuali diverse**: 50% per i veicoli con motore a combustione** nonché per i **veicoli mild hybrid e full hybrid**, **20% per i plug-in hybrid** e **10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica**.

Per i veicoli già in dotazione, concessi tra il 01.07.2020 e il 31.12.2024, nonché per i veicoli ordinati entro fine 2024 e assegnati nel 2025, rimane in vigore il precedente calcolo in base alle **emissioni di CO_2** (25%, 30%, 50% o 60%). Questo regime transitorio si applica ora espressamente anche quando il veicolo viene assegnato a un altro dipendente.

Da tenere particolarmente in considerazione sono due nuove regole di maggiorazione:

a) **Equipaggiamenti speciali/optional**. Se un veicolo dispone di equipaggiamenti speciali non compresi nella dotazione di base e nel prezzo di listino, dal 01.01.2026 il fringe benefit deve essere aumentato **forfettariamente del 5%**.

b) **Maggiorazione a partire dal 5° anno.** A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo, il fringe benefit aumenta del **50%**.

Ai datori di lavoro si consiglia pertanto di verificare il parco auto aziendale per quanto riguarda le **date di prima immatricolazione, le date di concessione/assegnazione nonché gli equipaggiamenti speciali indicati**

separatamente tempestivamente. Poiché le nuove disposizioni si applicano retroattivamente, potrebbero rendersi necessari corrispondenti conguagli o rettifiche nell'ambito delle buste paga mensili o del conguaglio di fine anno.
Le maggiorazioni menzionate del 5% e del 50% non si applicano alle auto aziendali assegnate entro il 30.06.2020.

Imposta di bollo: comunicazione per i primi tre trimestri (entro il 30.11.)

Se l'importo della fattura supera 77,47 euro e la fattura non è soggetta a IVA, deve essere apposta una **marca da bollo del valore di 2,00 euro**. L'introduzione della fatturazione elettronica comporta che l'imposta di bollo non possa più essere assolta tramite marca fisica, bensì debba essere versata in forma virtuale; allo stesso tempo, grazie alla trasmissione digitale delle fatture, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di controllare direttamente il corretto pagamento.

Versamento dell'imposta di bollo
Il versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche deve avvenire trimestralmente entro le seguenti scadenze mediante il modello di pagamento F24:

Periodo	Scadenza	Codice tributo	Anno di riferimento
1° trimestre 2026	01.06.2026	2521	2026
2° trimestre 2026	30.09.2026	2522	2026
3° trimestre 2026	30.11.2026	2523	2026
4° trimestre 2026	01.03.2027	2524	2026

Il versamento per il 1° e il 2° trimestre può, a scelta, essere effettuato cumulativamente entro il 30 novembre 2026, qualora l'importo dovuto non sia superiore a Euro 5.000. Come codici tributo vanno utilizzati, a seconda del trimestre, i codici 2521 – 2524.

In alternativa, il pagamento della marca da bollo può essere effettuato anche **direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate**: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo
Per farlo è necessario disporre di un accesso SPID.
Nel seguente link trovate una breve guida: Come pagare le marche da bollo sulle fatture elettroniche (partitaiva24.it)
L'importo dovuto viene calcolato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse.

Stampa dei registri contabili

I registri contabili devono essere aggiornati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere **a scelta stampati su supporto cartaceo oppure archiviati elettronicamente**. Per i registri contabili dell'anno 2025 il termine è pertanto il **31 gennaio 2027.**
Ciò riguarda i seguenti registri contabili:

- libro giornale;
- registro IVA acquisti e vendite;
- registro dei corrispettivi;
- libro inventari;

- mastrini - partitari (schede contabili)

Il **registro dei beni ammortizzabili** deve invece essere aggiornato entro l'invio della dichiarazione dei redditi e quindi entro il **02.11.2026** in forma elettronica. Le informazioni contabili e, in generale, tutti i documenti relativi all'attività devono essere conservati, ai fini civilistici, per dieci anni. Il termine di decadenza fiscale, invece, è normalmente di soli cinque anni, ma può prolungarsi di altri due anni se la dichiarazione dei redditi non viene presentata. Consigliamo di conservare i documenti per il periodo civilistico più lungo.

Il libro giornale e il libro inventari devono **essere numerati progressivamente**. La numerazione deve avvenire **per anno** (ad es. 2025/1, 2025/2 oppure 1/2025, 2/2025). Per la serie numerica annuale va indicato l'anno a cui si riferisce la contabilità ovvero le relative registrazioni.

In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare va indicato il **primo dei due anni solari** a cui si estende l'esercizio in tal caso.

Qualora i registri contabili siano costituiti da **fogli mobili**, ciascun foglio deve riportare **la denominazione sociale oppure il codice fiscale** nonché **la denominazione del registro** (ad es. libro giornale).

Per il **libro inventari** e per il **libro giornale** è dovuta un'imposta di bollo. La determinazione dell'imposta varia a seconda della forma di tenuta della contabilità:

- in caso di tenuta cartacea, l'imposta ammonta, ogni 100 pagine, a Euro 16,00 per le società di capitali ovvero a Euro 32,00 per tutte le altre forme societarie;
- in caso di tenuta elettronica, l'imposta ammonta, ogni 2.500 registrazioni, a Euro 16,00 per le società di capitali ovvero a Euro 32,00 per tutte le altre forme societarie.

Il pagamento dell'imposta di bollo avviene, in caso di tenuta in **forma cartacea**, mediante apposizione delle marche da bollo oppure tramite versamento con modello F23 (codice 458T).

In caso di **tenuta elettronica**, l'imposta di bollo deve essere versata virtualmente con il modello F24 (codice 2501). Il termine per il versamento dell'imposta di bollo è il 30.04. dell'anno successivo. Qualora il pagamento per il 2025 non fosse stato effettuato, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

	S.p.A., S.r.l., S.r.l.s.		**S.a.s., S.n.c., altre imprese**	
Adempimento	*Numero*	*Marca da bollo*	*Numero*	*Marca da bollo*
Libro giornale e libro inventari	Sì, per anno	Euro 16,00	Sì, per anno	Euro 32,00
Registri IVA	Sì	No	Sì	No
Libro dei beni ammortizzabili	Sì	No	Sì	No

Per i clienti che hanno affidato al nostro Studio la tenuta della contabilità, provvediamo naturalmente, entro i termini di legge, alle stampe previste ovvero all'archiviazione elettronica e al versamento delle imposte previste.

Archiviazione elettronica dei registri contabili

Già dal 1° maggio 2019, ai sensi del „decreto crescita“ (D.L. n. 34/2019), è previsto che la tenuta della contabilità possa avvenire in forma elettronica e che la stampa sia necessaria solo in occasione di un controllo. I registri contabili **non devono quindi più essere tenuti in modo „tradizionale“**, ossia stampati su carta. La conservazione elettronica di qualsiasi registro contabile è considerata regolare anche senza stampa su carta, purché aggiornata e resa accessibile in qualsiasi momento. Con il decreto semplificazioni n. 73/2022 è stato inoltre precisato che ciò vale anche quando **la conservazione non avviene secondo le regole dell'amministrazione digitale** (cosiddetta „*conservazione sostitutiva*“). Non è quindi più obbligatorio che l'archiviazione avvenga con firma digitale e marca temporale.

Ciò riguarda tuttavia soltanto le registrazioni e i registri contabili, e non le fatture elettroniche o gli altri registri e libri di natura commerciale tenuti in forma digitale e non stampati su carta (ad es. il libro delle decisioni dei soci).

Poiché le registrazioni effettuate tramite sistemi informatici devono comunque essere stampate immediatamente e in presenza dei verificatori su loro richiesta, continuiamo a consigliare la stampa su carta ovvero l'archiviazione elettronica con firma digitale e marca temporale. Il rischio che le registrazioni informatiche non siano più consultabili o reperibili non va sottovalutato.

Conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche attive e passive devono, per disposizione normativa, essere **conservate elettronicamente**. Ciò riguarda pertanto tutte le fatture inviate e ricevute tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture passive estere sono pertanto escluse da questo obbligo e possono continuare a essere conservate in formato cartaceo.

La conservazione può avvenire tramite un **apposito programma di conservazione** oppure direttamente tramite il **servizio messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

Consigliamo ai nostri Clienti di chiarire questo aspetto con il proprio fornitore di software. Per tutti i Clienti che ci hanno affidato la propria contabilità, provvediamo già internamente alla conservazione delle fatture elettroniche, nonché tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora desideriate che attiviamo per Voi la conservazione automatica delle fatture elettroniche tramite l'Agenzia delle Entrate, oppure non siate sicuri se questa sia già attiva per la Vostra azienda, Vi preghiamo di contattare il Sig. Thomas Hofer (thomas.hofer@lanthaler-berger.it).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.